

Verbale sessione deontologica del 20/04/2023

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di aprile presso la Sede Istituzionale dell'Ordine, Sala A. Conte, sita in via G. Carducci n. 11 in L'Aquila, il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi si riunisce con la presenza dei Consiglieri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE IN SEDE	PRESENTE DA REMOTO	ASSENTE
Perilli	Enrico	Presidente	X		
Cecilia	Maria Rosita	Vicepresidente	X		
Cerratti	Paola	Tesoriere	X		
Perazzini	Matteo	Segretario	X		
Pendenza	Giovanni	Consigliere	X		
Petrocco	Clementina	Consigliere	X		
Sangiuliano	Alessio	Consigliere	X		
Marchetti	Daniela	Consigliere			X
Barnabei	Maria Cristina	Consigliere	X		
Mancini	Marco	Consigliere	X		
Di Rocco	Gloria	Consigliere		X	
Ciabattoni	Claudia	Consigliere	X		
Di Girolamo	Francesca	Consigliere			X
Di Fiore	Teresa	Consigliere			X
Ciccocioppo	Maurizia	Consigliere		X	

Presenti n.12 Assenti n. 3

Alle ore 14:12 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. La seduta è verbalizzata dal Consigliere Segretario dott. Matteo Perazzini.

Le Consigliere Gloria Di Rocco e la dott. Maurizia Ciccocioppo sono collegate online per mezzo della piattaforma Zoom.

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Marco Mancini, affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al procedimento a carico della dott.ssa G.G.

Il Coordinatore della Commissione Deontologica procede alla presentazione del caso della dott.ssa G.G. prot. n **4957/2020**.

Alle ore 14.13 entra in sala di Consiglio la dott.ssa Francesca di Girolamo.

Alle ore 14:23 si dà inizio all'audizione ed entrano nella sala di consiglio la dott.ssa G.G. e il suo difensore l'Avv. F.D.M.

Prende la parola il Presidente presentando i membri del Consiglio dell'Ordine e spiega alla convocata la modalità di svolgimento dell'audizione.

Da la parola al dott. Marco Mancini, che espone le segnalazioni pervenute n. 3 al Consiglio la deliberazione deontologica n. 1 del 14/03/23 volta ad aprire un procedimento formale, informa il Consiglio che la dott.ssa G.G. ha prodotto memorie difensive nel termine di cui all'art. 7, comma 3 del Regolamento Disciplinare (prot. n. 8619/2022 del 1/12/22 e prot. n. del. 8690/2022 in data 6/12/22).

Il Presidente dà la parola all'incolpata e al suo difensore per l'esposizione delle ulteriori difese verbali.

Viene inserita a verbale la seguente dichiarazione dell'Avv. F.D.M., afferma che a nome della sua assistita la dott.ssa G.G. (OMISSIS).

Domanda il Cons. dott. Marco Mancini se ci fosse altro da voler aggiungere. Risponde l'Avv. F.D.M. (OMISSIS)

Il Presidente richiama ai sanzionamenti previsti dal Codice Deontologico.

Letto il verbale di audizione, lo stesso viene confermato integralmente e firmato in data 20/04/22 nel suo contenuto dall'incolpata e dal suo difensore allegato al seguente verbale.

Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.

Vengono congedati l'incolpata e il suo difensore.

Alle ore 15:35, si passa al secondo caso prot. n. 2069/2019 il Presidente richiama la notifica di convocazione prot. n. 1677/2023 presso la sede dell'Ordine dell'Aquila alla dott.ssa M.V.C., comunica che la dott.ssa M.V.C per ragioni personali non potrà prendere parte all'audizione.

Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Marco Macini riassume il caso al Consiglio. ed espone la segnalazione pervenuta prot. n. 2069/2019 in data 5/9/2019. A tal proposito, si era ritenuto convocare la diretta interessata dott.ssa M.V.C. e il testimone N.M. prot. n. 1830/2023 del 23/03/2023.

Alle ore 15:38 entra in sala di consiglio N.M.

Il Cons. dott. Marco Macini, motiva la richiesta di audizione di N.M.,

Il Presidente dà la parola testimone per l'esposizione degli ulteriori elementi sul caso.

N.M. riassume al Consiglio i fatti accaduti.

Prende la parola il Presidente che richiede l'inserimento a verbale la seguente dichiarazione, per quanto riguarda la memoria difensiva prodotta dalla dott.ssa M.V.C., (OMISSIS)

N.M., afferma che (OMISSIS)

Alle ore 15: 48 . N.M. lascia la sala del Consiglio.

Letto il verbale di audizione, lo stesso viene confermato integralmente e firmato in data 20/04/22 nel suo contenuto dal testimone allegato al seguente verbale.

Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.

Viene congedato il testimone.

Il Presidente, riassume al Consiglio gli elementi acquisiti inerenti al caso della dott.ssa G.G prot. n **4957/2020**

Dà la parola alla componente della Commissione Deontologica dott.ssa Maria Cristina Barnabei affinché esponga al Consiglio i risultati dell'istruttoria preliminare svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima Commissione sulla base degli ulteriori elementi acquisiti.

Viene discusso in consiglio il caso della dott.ssa G.G. la relazione è tenuta dalla Cons. dott.ssa Maria Cristina Barnabei.

Il Consiglio

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio dell'Ordine nella funzione deontologica, n. 1 del 14 marzo 2023, veniva deliberato di aprire il procedimento disciplinare a carico dell'iscritta, identificata come G.G., per l'accertamento della violazione **degli Artt. 1, 2, 3, 28, 38, 39 e 40** del Codice Deontologico, in ragione dei (OMISSIS);
- con la stessa delibera veniva stabilito di convocare l'iscritta come sopra identificata, per il giorno **20 Aprile 2023 alle ore 14:00** innanzi al Consiglio e nella funzione anzidetta, per sentirla a sua discolpa, con facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto nell'albo degli avvocati o nell'albo degli psicologi;

DATO ATTO CHE

- nel giorno e nell'ora fissata per la convocazione a discolpa, la dott.ssa G.G. si è regolarmente presentata, assistita da legale di propria fiducia nella persona dell'Avv. F.D.M.;
- nell'apertura dei lavori e del dibattimento che ha fatto seguito il relatore ha illustrato e relazionato alla convocata G.G. le ragioni dell'audizione e quindi in merito contestazioni mosse, invitando la convocata stessa a rendere le proprie valutazioni e giustificazioni in ordine ai comportamenti tenuti.

UDITA la replica della dott.ssa G.G. e in particolare le dichiarazioni a difesa da parte del legale di fiducia Avv. F.D.M. che di seguito si riportano:
(OMISSIS)

ESAURITA la fase istruttoria di audizione a difesa;

ACCLARATO CHE nel corso dell'audizione sono state garantite tutte le prerogative di legge e regolamento in favore della dott.ssa G.G. e dei suoi diritti di difesa e che la stessa seduta si è svolta, a termini di regolamento, a porte chiuse e non aperta al pubblico;

RIUNITA, a seguire, la Camera di Consiglio ex art.11 del regolamento disciplinare per la discussione del caso al fine di poter prendere una giusta decisione e deliberare in merito;

RICHIAMATI gli Artt. 1, 2, 3, 28, 38, 39 e 40 del Codice Deontologico;

RIPERCORSO, in Camera di Consiglio, il merito dei fatti accaduti e contestati e che qui di seguito si ridanno a motivazione e garanzia del giusto procedimento:

(OMISSIS)

DATO ATTO CHE i fatti appurati dal Consiglio e non sconfessati dall'incolpata nel corso del procedimento istruttorio, comportano la violazione di tutti gli articoli del Codice deontologico sopra citati;

VISTO in proposito l'Art. 26 comma 1 della L. 56/89 che testualmente recita: "All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) radiazione;"

TENUTO conto delle dichiarazioni rese della dott.ssa G.G. innanzi al Consiglio (OMISSIS);

RITENUTO CHE, in ragione del ravvedimento intercettato, si possano sanzionare i comportamenti di cui si è detto infra, applicando la sanzione della **SOSPENSIONE DALLA FUNZIONE PER UN PERIODO LIMITATO A MESI UNO;**

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 11 del codice disciplinare, commi 6 e 7 che così recitano: "6. *Salvo il caso previsto al comma 5, la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro il termine di trenta giorni dalla seduta nel corso della quale è stata assunta. 7. Il Segretario provvede ad annotare in calce all'originale della decisione la data del deposito e provvede a notificarne copia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio entro i successivi venti giorni e, per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale;*"
- l'Art. 14 dello stesso codice che così recita:
"1. *I provvedimenti disciplinari possono essere eseguiti quando sia trascorso il prescritto termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 della legge n. 56/1989, o quando l'impugnazione sia respinta. Al fine di rendere efficace il provvedimento disciplinare occorre, in ogni caso, comunicarlo all'interessato mediante P.E.C. (aggiunta comunicazione anche con P.E.C.) oppure con raccomandata a/r.*
2. *Qualora la decisione sia impugnata, la sua esecutività è sospesa fino al pronunciamento del Giudice*"

VISTO per ultimo l'Art. 12 comma 1 del codice disciplinare riguardante i contenuti del presente provvedimento;

VISTA la L: 56/89;

UDITA la Consigliera relatrice;

DECIDE e DELIBERA n. 3-23

La premessa si ha qui integralmente riportata a motivazione del presente provvedimento.

- 1. di sanzionare** i comportamenti contestati all'iscritta dott.ssa G.G. nata (OMISSIS) giusta delibera n. 1 del 14 marzo 2023, applicando a suo carico la sanzione disciplinare della **SOSPENSIONE DALLA FUNZIONE PER UN PERIODO DI MESI UNO**;
- 2. di dare mandato** al Segretario dell'Ordine per il deposito e la notifica del presente provvedimento secondo le indicazioni di cui all'art. 11 commi 6 e 7 in premessa riportati;
- 3. di dare atto** che avverso la presente decisione può essere proposta impugnazione mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Approvato nella seduta deontologica consiliare del 20/04/2023

Votazione: presenti n. 13

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente, riassume al Consiglio gli elementi acquisiti inerenti al secondo caso deontologico prot. n. **2069/2019**.

Dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica dott. Marco Mancini affinché esponga al Consiglio i risultati della valutazione svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima Commissione sulla base degli ulteriori elementi acquisiti.

Viene discusso in consiglio il caso della dott.ssa M.V.C., la relazione è tenuta dal Marco Mancini.

Viene richiesto il seguente inserimento a verbale: la Cons. dott.ssa Francesca Di Girolamo espone al Consiglio la sua non partecipazione al voto a seguito (OMISSIS) nel periodo medesimo all'accadimento dei fatti esposti. Viene posta a votazione la sua astensione di voto.

Votazione presenti n. 12

Favorevoli: 12 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Mancini, Sangiuliano, Barnabei, Di Rocco, Ciabattini, Ciccocioppo)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Consiglio approva la richiesta di non partecipazione al voto per le ragioni esposte.

Viene richiesto il seguente inserimento a verbale: il Cons. dott. Alessio Sangiuliano espone al Consiglio la sua non partecipazione al voto a seguito della conoscenza con la dott.ssa M.V.C Viene posta a votazione la sua astensione di voto.

Votazione presenti n. 12

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Consiglio approva la richiesta di non partecipazione al voto per le ragioni esposte.

Il Consiglio

PREMESSO:

CHE in data 04 settembre 2019 la segreteria dell'Ordine ha ricevuto a mezzo mail acquisita a nostro prot. 2069/19 una segnalazione proveniente da (OMISSIS),

CHE in data 09 settembre 2019, per quanto segnalato, il Presidente pro tempore, chiedeva (OMISSIS)

VALUTATA la relazione scritta (OMISSIS)

VALUTATA la memoria difensiva fatta pervenire dalla Psicologa, qui identificata come M.V.C., a firma del difensore Avv. C.R. del 16 ottobre 2019;

PRESO ATTO CHE l'iscritta M.V.C. non si è presentata all'audizione del 20 aprile 2023 disposta dal Consiglio, a seguito dell'apertura del procedimento disciplinare ex art. 7 del regolamento disciplinare, senza alcun avviso e senza far pervenire sue determinazioni;

VALUTATO CHE in sede di audizione (OMISSIS)

VISTO l'Art. 7 del regolamento disciplinare "Apertura e termine del procedimento disciplinare";

VISTI gli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

DELIBERA n. 4-23

La premessa si ha qui integralmente riportata a motivazione del presente provvedimento.

- **di archiviare, per effetto, la predetta segnalazione a carico dell'iscritta a questo Ordine, qui identificata come M.V.C.**
- **di precisare** che, tale decisione è stata presa sulla base della seguente motivazione:
(OMISSIS)

Approvato nella seduta deontologica consiliare del 20/04/2023

Votazione: presenti n. 11

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Si passa al terzo caso del dott.ssa O.M. **proc. n. 3169/2022** il Presidente dà la parola alla componente della Commissione Deontologica dott.ssa Maria Cristina Barnabei affinché esponga al Consiglio i risultati della valutazione svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima Commissione.

Il Cons. dott. Marco Mancini motiva la sua astensione pregressa in Commissione Deontologica e nella votazione odierna in quanto la dott.ssa O.M. è componente (OMISSIS)

Viene discusso in Consiglio il caso della dott.ssa O.M., la relazione è tenuta dalla Cons. dott.ssa Maria Cristina Barnabei.

Il Consiglio

PREMESSO:

CHE in data 11 aprile 2022 la segreteria dell'Ordine ha ricevuto a PEC acquisita a nostro prot. 3169/22 una segnalazione (OMISSIS)

CHE in merito alla relazione si chiedeva di valutare i modi, i tempi e le finalità che la Dott.ssa O.M. ha utilizzato ed esplicitato compiendo la propria attività professionale, e se nello specifico avesse agito: a) in violazione dell'Ordinanza del Tribunale; b) in violazione dell'accordo (OMISSIS); c) in violazione degli artt. 63 e 74 del Codice deontologico degli psicologi e psicoterapeuti;

CHE in data 24 maggio 2022 la segreteria dell'Ordine ha ricevuto a mezzo PEC una ulteriore segnalazione proveniente (OMISSIS)

CONSIDERATO che sulla base di tali segnalazioni la Commissione Deontologica ha ritenuto di effettuare degli accertamenti preliminari ex art. 6 del Regolamento Disciplinare;

VALUTATA l'ampia documentazione messa a disposizione di codesto Consiglio da parte dei segnalanti;

VALUTATA la memoria difensiva, su richiesta della Commissione deontologica, fatta pervenire dalla Psicologa, qui identificata come O.M., a firma del difensore Avv. C.L. e O.M. del 16 gennaio 2023;

RITENUTO di avere a disposizione tutti gli elementi utili ad addivenire ad una giusta valutazione del caso;

RICHIAMATO in proposito il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare:

art. 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

art. 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

VISTO l'Art. 7 del regolamento disciplinare "Apertura e termine del procedimento disciplinare";

VISTI gli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

DELIBERA n. 5-23

La premessa si ha qui integralmente riportata a motivazione del presente provvedimento.

- **di archiviare, per effetto, la predetta segnalazione a carico dell'iscritta a questo Ordine, qui identificata come O.M.**
- **di precisare** che, tale decisione è stata presa sulla base della seguente motivazione:

(OMISSIS)

Secondo codesto Ordine O.M. ha operato correttamente con strumenti operativi congrui ed adeguati, ha risposto correttamente alle richieste dal magistrato. Non si riscontra alcuna violazione del codice deontologico.

Approvato nella seduta consiliare del 20.04.2023

Votazione: presenti n. 13

Favorevoli: 12 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Barnabei, Di Rocco, Ciabattini, Di Girolamo, Ciccocioppo)

Contrari: nessuno

Astenuti: 1 (Mancini)

Il Presidente, riassume al Consiglio gli elementi acquisiti inerenti al quarto caso della dott.ssa S.M.
Proc. N. 1789/2019

Dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica dott. Marco Mancini affinché esponga al Consiglio i risultati della valutazione svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima Commissione.

Viene discusso in Consiglio il caso della dott.ssa S.M.

Il Consiglio

PREMESSO:

CHE in data 21 giugno 2022 la segreteria dell'Ordine ha ricevuto a mezzo posta raccomandata acquisita a nostro prot. 1789/2019 un esposto (OMISSIS)

RICHIAMATO l'art. 5 comma 2 per cui *“L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. L'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la notifica dell'atto recante l'indicazione degli addebiti e delle regole di cui si ipotizza la violazione, interrompe la decorrenza del termine prescrizione. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.”*

PRESO ATTO CHE in data 21 novembre 2019 veniva data alla dott.ssa S.M. comunicazione ex art. 4 del regolamento disciplinare di un accertamento preliminare alla decisione di una apertura formale di un procedimento disciplinare;

PRESO ATTO CHE in tale comunicazione risulta mancante dell'indicazione degli addebiti e delle regole di cui si ipotizza la violazione;

VALUTATO CHE, per i motivi predetti, gli atti fino ad oggi disposti non hanno interrotto la decorrenza del termine prescrizione;

PRESO ATTO CHE dal presunto illecito sono passati più di 5 anni;

DELIBERA n. 6-23

La premessa si ha qui integralmente riportata a motivazione del presente provvedimento.

- **di archiviare, per effetto della prescrizione ex art 2, la predetta segnalazione a carico dell'iscritta a questo Ordine, qui identificata come S.M.**

Approvato nella seduta deontologica consiliare del 20/04/2023

Votazione: presenti n. 13

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente, riassume al Consiglio gli elementi acquisiti inerenti al quinto caso della dott.ssa R.V.
Proc. N. 4456/2022

Dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica dott. Marco Mancini affinché esponga al Consiglio i risultati della valutazione svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima Commissione.

Viene discusso in Consiglio il caso della dott.ssa R.V.

Il Consiglio

PREMESSO:

CHE in data 15 giugno 2022 la segreteria dell'Ordine ha ricevuto a mezzo PEC acquisita a nostro prot. 4456/2022 una segnalazione (OMISSIS)

CHE dai fatti segnalati da (OMISSIS) con la richiamata nota, se confermati in sede di procedimento, emerge che R.V. ha tenuto dei comportamenti in palese violazione e stridenti con i principi del Codice Deontologico;

RITENUTO, in termini disciplinari, di dover/poter contestare all'iscritta R.V. quanto riportato nella nota ricevuta

RICHIAMATO in proposito il regolamento disciplinare art. 5 comma 2 *“Il Consiglio, in alternativa ove costituita, la Commissione deontologica, e fuori del caso di richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, può procedere immediatamente all'archiviazione non aprendo il procedimento disciplinare allorquando:*

a) i fatti palesemente non sussistano, o siano palesemente irrilevanti sotto il profilo disciplinare; b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate; c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine.”

VISTO l'Art. 7 del regolamento disciplinare *“Apertura e termine del procedimento disciplinare”;*

RICHIAMATO in proposito il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare:

art. 1

Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

art. 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

art. 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

art. 26

Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove

propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

art. 38

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

art. 40

*Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. **Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.** La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario costituisce violazione deontologica;*

VISTO l'art. 2 del regolamento disciplinare commi 1, 2, e 4 che così recitano: "1. *La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza dei doveri professionali dello psicologo.* 2. *La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.* 4. *Lo psicologo è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria";*

VISTI gli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

DELIBERA n. 7-23

La premessa si ha qui integralmente riportata a motivazione del presente provvedimento.

- **di aprire**, per effetto, il procedimento disciplinare a carico dell'iscritta a questo Ordine, qui identificata come R.V., per i comportamenti di cui si è detto in narrativa per l'accertamento dell'eventuale **violazione degli Artt. 1, 2, 22, 26, 38, e 40 del Codice Deontologico**;
- **di precisare** che, all'esito del procedimento aperto con il presente atto, in quanto alle contestazioni anzidette, ove accertate, potranno determinare, in base alla gravità, una delle sanzioni di cui all'art. 26 della L. 56/89;
- **di convocare** l'iscritta, qui identificata come R.V., per il giorno **17/07/23 alle ore 14:00** presso la Sede Istituzionale dell'Ordine, Sala A. Conte, sita in via G. Carducci n. 11 in L'Aquila, innanzi a questo Consiglio per sentirla a Sua discolta, significando che nell'occasione, come in tutto il procedimento, ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto nell'albo degli avvocati o nell'albo degli psicologi;

- **di stabilire** che la presente deliberazione venga notificata all'interessata entro venti giorni a partire da oggi a mezzo PEC, rispettando il termine di 30 giorni liberi per l'audizione;
- **di dare atto** che, direttamente la Psicologa convocata o il difensore, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, e possono produrre deduzioni scritte, documenti ed istanze istruttorie, memorie difensive e/o documentazione a discarico, fino a sette giorni prima della seduta del Consiglio, fissata per l'audizione;
- **di designare** il Consigliere dott. Marco Mancini, quale RELATORE del presente procedimento;
- **di precisare in ultimo** che in assenza di determinazioni della Psicologa come sopra convocata, ovvero, non presentandosi alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza.
- **di comunicare la presente alla Procura della Repubblica di Pescara.**

Approvato nella seduta deontologica consiliare del 20/04/2023

Votazione: presenti n. 13

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente, riassume al Consiglio gli elementi acquisiti inerenti al sesto caso inerente la dott.ssa E.S., **Proc. N. prot. 694/23**

Dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica dott. Marco Mancini affinché esponga al Consiglio i risultati della valutazione svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima Commissione.

Viene discusso in Consiglio il caso della dott.ssa E.S.

Il Consiglio

PREMESSO:

CHE in data 06 febbraio 2023 la segreteria dell'Ordine ha ricevuto a mezzo PEC una segnalazione proveniente da (OMISSIS);

CHE tale segnalazione è stata corredata da screenshot e registrazioni audio delle conversazioni intercorse tra (OMISSIS) e la professionista E.S;

RICHIAMATO in proposito il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare:

art. 1

Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le

prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

art. 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

art. 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

art. 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

art. 29

Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

art. 39

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

VISTO l'art. 2 del regolamento disciplinare commi 1, 2, che così recitano: “1. *La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza dei doveri professionali dello psicologo.* 2. *La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.*”;

VISTO l'Art. 7 del regolamento disciplinare “Apertura e termine del procedimento disciplinare”;

VISTI gli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

DELIBERA n. 8-23

La premessa si ha qui integralmente riportata a motivazione del presente provvedimento.

- **di aprire**, per effetto, il procedimento disciplinare a carico dell'iscritta a questo Ordine, qui identificata come E.S., per i comportamenti di cui si è detto in narrativa per l'accertamento dell'eventuale **violazione degli Artt. 1, 2, 22, 24, 29, 39 del Codice Deontologico**;

- **di precisare** che, all'esito del procedimento aperto con il presente atto, in quanto alle contestazioni anzidette, ove accertate, potranno determinare, in base alla gravità, una delle sanzioni di cui all'art. 26 della L. 56/89;
- **di convocare** l'iscritta, qui identificata come E.S., per il giorno **17/07/23 alle ore 15:30** presso la Sede Istituzionale dell'Ordine, Sala A. Conte, sita in via G. Carducci n. 11 in L'Aquila, innanzi a questo Consiglio per sentirla a Sua discolpa, significando che nell'occasione, come in tutto il procedimento, ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto nell'albo degli avvocati o nell'albo degli psicologi;
- **di stabilire** che la presente deliberazione venga notificata all'interessata entro venti giorni a partire da oggi a mezzo PEC, rispettando il termine di 30 giorni liberi per l'audizione;
- **di dare atto** che, direttamente la Psicologa convocata o il difensore, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, e possono produrre deduzioni scritte, documenti ed istanze istruttorie, memorie difensive e/o documentazione a discarico, fino a sette giorni prima della seduta del Consiglio, fissata per l'audizione;
- **di designare** il Consigliere dott. Marco Mancini, quale RELATORE del presente procedimento;
- **di precisare in ultimo** che in assenza di determinazioni della Psicologa come sopra convocata, ovvero, non presentandosi alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza.

Approvato nella seduta deontologica consiliare del 20/04/2023

Votazione: presenti n. 13

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: nessuno


Astenuti: nessuno

Alle ore 17:17 il Presidente dichiara sciolta la sessione deontologica.

Il Presidente
Prof. Enrico Perilli



Il Segretario
Dott. Matteo Perazzini



ALLEGATI

- Verbale audizione deontologica n.1 del 20/04/23
- Verbale audizione deontologica n.2 del 20/04/23

ESTRATTO Verbale audizione deontologica n.1 del 20/04/23

Verbale Deontologia

Alle ore 14: 12 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. La seduta è verbalizzata dal Consigliere Segretario dott. Matteo Perazzini.

Le Consigliere Gloria Di Rocco e la dott.ssa Maurizia Ciccocioppo sono collegate online per mezzo della piattaforma Zoom.

Prende la parola il dott. Marco Mancini che riassume al Consiglio il caso della dott.ssa G.G. prot. n 4957/2020

Alle ore 14.13 Entra la dott.ssa Francesca di Girolamo in aula.

La relazione del caso in oggetto è tenuta dalla dott.ssa Maria Cristina Barnabei.

Ciò che le viene contestato è quanto allegato in delibera deontologica n. 1 del 14/03/2023

Entrano in aula alle 14:23 la dott.ssa G.G. e l'Avv. F.D.M

Il dott. Marco Mancini specifica che la dott.ssa G.G. ha già fatto pervenire al Consiglio una memoria difensiva in data 1/12/22, e successivamente ha già esposto un'ulteriore difesa in sede di audizione 06/12/22 presso la Commissione Deontologica e come riportato da giusto verbale in data 12/12/22.

Il dott. Marco Mancini chiede alla dott. G.G. e al suo legale se davanti questo Consiglio vogliono aggiungere ulteriori elementi difensivi.

Prende parola avv. F.D.M. a nome della dott. G.G. comunica OMISSIS. Chiede OMISSIS.

F.TO

ESTRATTO Verbale audizione deontologica n. 2

Alle ore 15:35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. La seduta è verbalizzata dal Consigliere Segretario dott. Matteo Perazzini.

Le Consigliere Gloria Di Rocco e la dott.ssa Maurizia Ciccocioppo sono collegate online per mezzo della piattaforma Zoom.

Prende la parola il dott. Marco Mancini che riassume al Consiglio il caso della dott.ssa C. prot. n 2069/2019

Ciò che le viene contestato è quanto allegato in delibera deontologica n. 2 del 14/03/2023 del 20/04/23

In questa sede è stata richiesta la testimonianza di N.M in quanto OMISSIS

Entra in aula alle ore 15:38 N.M.

Viene inserita a verbale la seguente dichiarazione:

"OMISSIS"

F.to